

CORTE DI GIUSTIZIA FEBBRAIO – APRILE 2008

Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 12 febbraio 2008, causa C-2/06, *Kempter KG vs. Hauptzollamt Hamburg-Jonas*

Rinvio pregiudiziale

Diritto comunitario e decisioni amministrative nazionali definitive. Conferma giurisprudenza *Kühne & Heitz*

Si ripropone un caso analogo al famoso precedente *Kühne & Heitz*, in cui si richiede se si può riesaminare una decisione amministrativa divenuta definitiva in virtù di una sentenza pronunciata da un giudice di ultima istanza, la quale, alla luce di una giurisprudenza successiva della Corte, risulta basata su un'interpretazione erronea del diritto comunitario.

Il giudice comunitario risponde affermativamente, precisando ulteriormente che non sussiste un limite temporale per presentare la domanda diretta al riesame, anche se gli Stati membri possono ragionevolmente fissare dei termini di ricorso.

(Stefania Ninatti)

Corte di giustizia (Terza sezione), sentenza 14 febbraio 2008, causa C-244/06, *Dynamic Medien Vertriebs GmbH c. Avides Media AG*

Rinvio pregiudiziale

Richiamo della Carta dei diritti

Conferma giurisprudenza casi *Schmidberger* e *Omega*

La questione pregiudiziale, riguardante le limitazioni alla libera circolazione delle merci (art. 28 e 30 TCE), è stata sollevata in relazione ad una normativa tedesca che vieta in Germania la vendita per corrispondenza su Internet di supporti video provenienti da altri paesi, che non siano stati sottoposti ai controlli richiesti dalla normativa tedesca a tutela dei minori (controllo e classificazione da parte di un'autorità regionale superiore o di un organismo nazionale di autoregolamentazione volontaria) e ciò indipendentemente dal fatto che i supporti video siano stati sottoposti o meno, in un altro Stato membro, ad un controllo ai fini della tutela dei minori. La Corte giudica che tale normativa nazionale non viola le norme comunitarie in materia di libera circolazione delle merci, in quanto giustificata dall'esigenza di tutela dei minori che, oltre ad essere sancita da svariati atti internazionali (Patto internazionale Onu sui diritti civili e politici adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 1966; Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia), di cui essa tiene conto per l'applicazione dei principi generali del diritto comunitario, è riconosciuta dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La tutela del minore rappresenta un interesse legittimo che giustifica, in linea di principio, una limitazione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato CE, quale la libera circolazione delle merci (sentenza 12 giugno 2003, causa C-112/00, *Schmidberger*). Con riferimento alla proporzionalità della misura limitativa, la Corte conferma che non è necessario che le misure restrittive emanate dalle autorità di uno Stato membro per tutelare i diritti del minore corrispondano ad una concezione condivisa da tutti gli Stati membri rispetto al livello o alle modalità di tale tutela (v. sentenza *Omega*), poiché

tale concezione può variare da uno Stato membro all'altro in funzione di considerazioni di carattere morale o culturale e dunque si deve riconoscere agli Stati membri un margine discrezionale certo.

(Giulia Tiberi)

Corte di giustizia (Terza sezione), sentenza 14 febbraio 2008, causa C-450/06, *Varec c. Belgio*

Rinvio pregiudiziale

Appalti pubblici

Richiamo della Carta dei diritti

La Corte riconosce che l'organo responsabile dei ricorsi in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici deve garantire la riservatezza e il diritto al rispetto dei segreti commerciali con riferimento alle informazioni contenute nei fascicoli che vengono comunicati dalle parti in causa, in particolare dall'amministrazione aggiudicatrice, pur potendo esso stesso esaminare tali informazioni e tenerne conto. È compito di tale organo decidere in che misura e secondo quali modalità occorra garantire la riservatezza e il segreto di tali informazioni, per le esigenze di tutela giudica effettiva e dei diritti di difesa delle parti nella controversia e, in caso di ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un organo che è una giurisdizione ai sensi dell'art. 234 CE, in modo che il procedimento rispetti, nel suo complesso, il diritto ad un equo processo. La Corte richiama il diritto al rispetto della vita privata, che oltre ad essere sancito dall'art. 8 della CEDU ed essere un diritto che altresì nasce dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, è riaffermato all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(Giulia Tiberi)

Corte di Giustizia (Seconda Sezione), sentenza 21 febbraio 2008, causa C-426/05

Tele2 c. Telecom-Control-Kommission

Rinvio pregiudiziale

Comunicazioni elettroniche - Possibilità del ricorso da parte di un'impresa non oggetto di una decisione dell'Autorità indipendente per telecomunicazioni austriaca (Telecom-Control-Kommission) – Riconoscimento della qualità di parte all'interno di una procedura non contenziosa per l'analisi del mercato.

La Corte di giustizia riconosce che sulla base del principio di tutela della concorrenza un'impresa non destinataria diretta di una procedura di valutazione da parte dell'autorità amministrativa indipendente in materia di comunicazione, la quale incide sfavorevolmente sui suoi diritti, ha facoltà di ricorrere contro questa decisione.

È altresì contraria al diritto comunitario la disciplina austriaca che non consente all'impresa non destinataria della procedura di essere parte all'interno della procedura non contenziosa per l'analisi di mercato.

(Erik Longo)

Corte di Giustizia (Seconda Sezione), sentenza 21 febbraio 2008, causa C-507/06

Malina Klöppel c. Tiroler Gebietskrankenkasse

Rinvio pregiudiziale

Diritto all'assegno per la cura dei figli nella Repubblica austriaca – Periodi di riscossione di prestazioni familiari in un altro stato membro non considerati – Violazione del regolamento CEE n. 1408/71

In base all'art. 3, n. 1 del regolamento CEE n. 1408/1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati è illegittima la legislazione austriaca che non prende in considerazione, ai fini della concessione dell'assegno di cura per i figli, il periodo di riscossione di un'analogha prestazione in un altro stato membro così come se tale periodo fosse stato compiuto nel territorio dello stato in cui si richiede la prestazione.

(Erik Longo)

Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 26 febbraio 2008, causa C-132/05, *Commissione CE v. Repubblica Federale di Germania*

Ricorso per inadempimento

Inadempimento di uno Stato, protezione di indicazioni geografiche protette

Con il ricorso in esame la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di Germania, rifiutandosi di perseguire come illecito l'impiego nel suo territorio della denominazione «parmesan» nell'etichettatura di prodotti non corrispondenti alla denominazione d'origine protetta «Parmigiano Reggiano», favorendo così l'usurpazione da parte di terzi della notorietà di cui gode il prodotto autentico, è venuta meno agli obblighi derivanti dal Regolamento CE 2081/1992. Considerato però che la Repubblica Federale Tedesca garantisce la possibilità di impugnare ogni comportamento lesivo dei diritti derivanti da una DOP non solo al titolare della medesima, bensì ai concorrenti, alle associazioni d'impresa e alle associazioni dei consumatori, la Corte ritiene che le disposizioni in vigore in Germania non si limitano ad offrire una tutela dei diritti di proprietà intellettuale propri dei produttori stabiliti nella regione d'origine del prodotto in questione, bensì creano un sistema generale ed efficace atto ad impedire violazioni del regolamento n. 2081/92 ed a sanzionarle efficacemente per via giudiziaria. In altre parole la Repubblica federale di Germania avrebbe preso tutte le dovute misure per assicurare la piena e completa applicazione del regolamento in oggetto, e quindi il ricorso proposto dalla Commissione è da considerarsi respinto.

(Daniele Borghetti)

Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 26 febbraio 2008, causa C-506/06, *Sabine Mayr v. Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG*

Ricorso per inadempimento

Nozione di lavoratrice gestante, parità di trattamento far i sessi

La domanda pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio riguarda l'interpretazione della direttiva del Consiglio 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti. La Corte è chiamata ad interpretare il concetto di "lavoratrice gestante" con riferimento al caso di una lavoratrice che si sottopone ad una fecondazione in vitro, qualora al momento della comunicazione del licenziamento i suoi ovuli siano stati già fecondati e si sia quindi già in presenza di embrioni in vitro, ma questi non siano stati ancora trasferiti nel corpo della donna. Secondo la Corte, il divieto di licenziamento previsto dalla direttiva 92/85/CEE deve essere interpretato nel senso che non riguarda una lavoratrice che si sottopone a fecondazione in vitro qualora, al momento della comunicazione del licenziamento, la fecondazione dei suoi ovuli abbia già avuto luogo, e si sia quindi già in presenza di ovuli fecondati che però non siano stati ancora trasferiti nell'utero della lavoratrice. In ogni caso, le disposizioni della direttiva 76/207/CEE (relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne in ambito lavorativo) ostano al licenziamento di una lavoratrice che si trovi in una fase avanzata di un trattamento di fecondazione in vitro, vale a dire tra il prelievo follicolare e il trasferimento immediato degli ovuli fecondati nel suo utero, purché sia dimostrato (come nel caso di specie) che il licenziamento si fonda essenzialmente sul fatto che l'interessata si sia sottoposta a tale trattamento.

(Daniele Borghetti)

Conclusioni dell'Avvocato generale Poiares Maduro, 28 febbraio 2008, Causa C-499/06, *Halina Nerkowska v. Zakład Ubezpieczeń Społecznych*

Rinvio pregiudiziale

Condizione di residenza nel territorio nazionale, cittadinanza europea

La Corte è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità di un requisito di residenza imposto ai beneficiari di una prestazione sociale prevista dalla normativa di uno Stato membro. Il rinvio trae origine da una controversia che oppone la sig.ra H. Nerkowska all'istituto di previdenza sociale Polacco: nel 1951 l'assicurata veniva deportata nell'URSS e tornò in Polonia dopo 6 anni. Nel 1985 si stabilì in Germania, e nel 2002 l'istituto di previdenza sociale le riconobbe un diritto a pensione d'invalidità per la sua incapacità parziale di lavoro, dovuto al suo soggiorno in luoghi di isolamento. La corresponsione della pensione fu poi sospesa, per via del fatto che la ricorrente risiedeva all'estero. Secondo l'AG gli Stati Membri devono esercitare le loro competenze nazionali (che nella fattispecie inculdono la gestione delle pensioni di invalidità come quella in oggetto) nel rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato CE, tra cui rileva quello relativo alla libertà fondamentale riconosciuta a ogni cittadino dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In quanto cittadina polacca, la ricorrente è legittimata a godere dello status di cittadina dell'Unione ed è dunque legittimata a godere dei diritti afferenti a tale status, tra cui rientra quello alla succitata pensione di invalidità

(Daniele Borghetti)

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott, 28 febbraio 2008, Causa C-164/07, *James Wood*

Rinvio pregiudiziale

Discriminazione in base alla nazionalità – cittadinanza dell'Unione

La domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dalla Commissione per l'indennizzo del Tribunal de Grande Instance di Nantes riguarda questioni concernenti la discriminazione in base alla nazionalità nella concessione di un indennizzo da parte dello Stato per le vittime di reati: alla Corte di giustizia viene chiesto di interpretare l'art. 12 CE e di pronunciarsi pertanto sulle prescrizioni del diritto comunitario in relazione ad una normativa nazionale, la quale preveda un indennizzo per le vittime anche di reati commessi all'estero, concedendolo tuttavia solo ai cittadini del relativo Stato. Secondo l'opinione dell'AG, poiché la disparità di trattamento viene esplicitamente legata al criterio della cittadinanza, sussiste una discriminazione diretta contraria ai principi di diritto comunitario.

(Daniele Borghetti)

Conclusioni dell'Avvocato Generale Poiares Maduro, 12 marzo 2008, causa C-54/07, *Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding* Vs. *Firma Feryn NV*

Discriminazioni in base all'origine etnica e alla razza

Un'impresa belga di vendita e installazione di porte basculanti e antifurti procede ad una campagna di assunzione di operai per l'installazione dei medesimi presso la clientela. In giornali locali appaiono, nel contempo, interviste dell'imprenditore in cui si afferma esplicitamente di non volere assumere operai marocchini, perché la clientela "non li vuole avere in giro per casa".

Il Centro per le pari opportunità e per la lotta contro il razzismo belga ricorre conseguentemente all'Arbeidsrechtbank Brussels chiedendogli di dichiarare che l'impresa aveva violato la legge contro le discriminazioni e di ingiungerle di porre fine alla sua politica di assunzione discriminatoria. Ma le dichiarazioni pubbliche in questione costituiscono atti discriminatori? Questa è in estrema sintesi la domanda pregiudiziale posta alla Corte dal giudice belga di rinvio, in quanto non c'era di fatto alcuna dimostrazione che i soggetti potenzialmente lesi dalle affermazioni fossero stati poi effettivamente discriminati nell'assunzione.

L'Avv. Gen. Risponde con particolare durezza, ritenendo innanzitutto tali affermazioni una forma di discriminazione diretta, conseguentemente caricando l'onere della prova sul convenuto e, infine, richiedendo che – sebbene spetti al giudice del rinvio stabilire quale sia il rimedio appropriato per tali violazioni – l'emanazione di un ordine con cui l'autorità giudiziaria vieti tale comportamento, poiché "generalmente le sanzioni meramente simboliche non sono dotate di un'efficacia dissuasiva sufficiente a garantire il rispetto del divieto di discriminazione".

(Stefania Ninatti)

Corte di giustizia (Quarta sezione), sentenza 13 marzo 2008, causa C-285/06, *Heinrich Stefan Schneider v. Land Rheinland-Pfalz*, Rinvio pregiudiziale

Agricoltura

La sentenza in oggetto riguarda l'interpretazione dei regolamenti CE n. 1493/99 e 753/2002, relativi alla designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli. Nel 2002 la Direzione del Controllo dei Servizi di Trier vietò al sig. Schneider di commercializzare vini etichettati con 'menzioni tradizionali' protette ai sensi dell'allegato III del reg. 753/2002, ed in seguito respinse l'opposizione nella quale il sig. Schneider si dichiarava disposto ad impiegare le medesime menzioni tradotte in lingua tedesca. Secondo la Corte, l'utilizzo di un'indicazione relativa ad un metodo di produzione, di elaborazione, di invecchiamento o alla qualità di un vino può essere autorizzato solo se questa indicazione non è tale da creare, nello spirito delle persone a cui essa è destinata, un rischio di confusione tra la detta indicazione e le menzioni tradizionali complementari. Il regolamento n. 753/2002 dev'essere interpretato nel senso vi può essere imitazione o evocazione di una menzione tradizionale anche quando tale menzione viene tradotta in una lingua diversa da quella d'origine, qualora tale traduzione possa creare confusione o indurre in errore le persone alle quali essa è rivolta.

(Daniele Borghetti)

Corte di giustizia, sentenza 1 aprile 2008, *Maruko*, C-267/06

Rinvio pregiudiziale.

La domanda sorge nell'ambito di una controversia tra l'ente di previdenza dei lavoratori dei teatri tedeschi (Vddb) ed il sign Maruko, in relazione al rifiuto del Vddb di riconoscergli una pensione di vedovo. Il sign Maruko ha contratto un'unione solidale registrata a norma del diritto tedesco. Il regime di previdenza obbligatorio al quale era iscritto il partner deceduto del sign Maruko non riconosce l'unione solidale.

A partire dal 2001 la normativa tedesca consente alle persone dello stesso sesso di costituire un'unione solidale registrata da cui deriva, tra l'altro, l'obbligo di reciproco soccorso ed assistenza. Successivamente l'ordinamento tedesco ha modificato il codice della previdenza sociale al fine di introdurre, tra i soggetti che hanno titolo alla pensione di vedovo/a, anche coloro che hanno celebrato una unione solidale registrata. In tale contesto, lo statuto dell'Vddb contempla esclusivamente il matrimonio per l'erogazione della pensione.

La Corte di Giustizia afferma che la sfera di applicazione della direttiva 2000/78 sulla parità di trattamento non si estende ai regimi sicurezza e protezione sociale non assimilabili ad una retribuzione. A norma dell'ordinamento comunitario si intende per retribuzione il salario e tutti i vantaggi pagati dal datore di lavoro in ragione dell'impiego svolto. La prestazione ai supersiti concessa in base ad un regime di previdenza di categoria come quello gestito dalla Vddb è assimilabile per i giudici comunitari ad una retribuzione ex art 141 TCE. Per la Corte, se la prestazione di cui si discute rientra nella nozione di retribuzione, rientra nella sfera di applicazione della direttiva 2000/78 e del divieto, ivi sancito, di discriminazione, diretta ed indiretta, in relazione all'orientamento sessuale. Dal momento di entrata in vigore della legge sull'unione solidale, l'ordinamento tedesco ha progressivamente equiparato le condizioni del matrimonio a quelle dell'unione solidale, in particolare attraverso le modifiche al codice di previdenza sociale. In questo contesto, il partner di una unione solidale è trattato in modo meno favorevole rispetto al coniuge superstite e questo costituisce una discriminazione diretta fondata sull'orientamento sessuale.

(Laura Cappuccio)

Corte di Giustizia, sentenza 1 aprile 2008, *Governo della Comunità francese e Governo Vallone*, C-212/06

Rinvio pregiudiziale.

La Corte costituzionale del Belgio promuove un rinvio pregiudiziale nell'ambito di una controversia tra entità federate. La Comunità fiamminga ha istituito un regime di assicurazione per migliorare le condizioni di vita delle persone con una ridotta autonomia a causa di una incapacità grave e prolungata. Tale regime non si applica a coloro che, pur lavorando nella regione di lingua olandese o nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale, risiedono nel territorio nazionale, ma al di fuori di queste due regioni. I cittadini Ue possono beneficiare della assicurazione se lavorano nelle suddette Comunità ma risiedono in un altro Stato membro. Risultano quindi esclusi dal beneficio coloro che lavorano nella regione di lingua olandese o nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale, ma risiedono nel territorio di un altro ente federato dello Stato belga. Per la Corte costituzionale del Belgio il requisito della residenza, a cui è assoggettata l'ammissione al beneficio, deve essere valutato alla luce delle norme dell'ordinamento comunitario in materie di libera circolazione delle persone.

Per la Corte di Giustizia la normativa fiamminga viola il diritto comunitario: i lavoratori migranti, che esercitano la propria attività lavorative nelle regioni interessate dal beneficio potrebbero essere dissuasi dall'esercitare la libertà di circolazione e di abbandonare il loro Stato membro per risiedere in Belgio, dal momento che la residenza in alcune parti del territorio belga comporterebbe la perdita del beneficio della assicurazione contro la perdita di autonomia.

(Laura Cappuccio)

Corte di Giustizia, sentenza 3 aprile 2008, *Ruffet*, C- 346/06.

Rinvio pregiudiziale.

Una legge della Bassa Sassonia sull'aggiudicazione degli appalti pubblici prevede che l'ente aggiudicatario, nell'ambito delle attività edilizie e del trasporto pubblico di passeggeri, deve rispettare le retribuzioni stabilite dal contratto collettivo del luogo di esecuzione della prestazione (gli stessi obblighi gravano anche sul subappaltatore). Nel caso oggetto di esame, l'impresa aggiudicataria affida in subappalto il lavoro ad una impresa stabilita in Polonia, che viene sospettata di aver corrisposto nel cantiere un salario inferiore a quello previsto dal contratto collettivo. In giudice del rinvio chiede alla Corte di Giustizia se la legge della Bassa Sassonia sia compatibile con l'art. 49 TCE sulla libertà di prestazione dei servizi; in particolare, l'obbligo di rispettare il contratto collettivo fa perdere alle imprese edili di altri Stati membri il vantaggio concorrenziale a loro favore rappresentato dal minor costo del lavoro rispetto al luogo di esecuzione dello stesso.

La Corte afferma che la risoluzione della questione deriva dall'interpretazione della direttiva 96/71 sul distacco dei lavoratori in un altro Stato membro. Tale direttiva stabilisce che ai lavoratori distaccati deve essere garantito un salario minimo in base alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o da

contratti collettivi di applicazione generale dello Stato ospitante. La tariffa salariale minima stabilita nella Bassa Sassonia invece non è frutto di nessuno di questi atti, dal momento che il contratto nel settore dell'edilizia non è qualificabile di applicazione generale.

(Laura Cappuccio)

Conclusioni dell'Avv. Gen. Yves Bot del 3 aprile 2008, *Athinaiki techmiki/Commissione*, C-521/06.

Nell'ambito di un procedimento di controllo degli aiuti di Stato, la Corte è chiamata a stabilire se l'archiviazione da parte della Commissione di una denuncia relativa all'esistenza di un aiuto di Stato sia una decisione impugnabile.

Per l'Avv. Gen. l'archiviazione costituisce un atto impugnabile. Dall'esame della giurisprudenza emerge una nozione sostanziale di atto impugnabile: sono da qualificare atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ex art. 230 TCE i provvedimenti destinati a produrre effetti vincolanti che incidono sugli interessi di chi li impugna. Quando la Commissione sceglie di archiviare una denuncia, anche se ciò non viene formalizzato in un atto trasmesso allo Stato interessato, esprime sostanzialmente una decisione. Tale soluzione appare conforme anche ai diritti dei denunciati nell'ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato; se la Commissione ritiene che il provvedimento denunciato non sia un aiuto di Stato, il denunciante può contestare detta decisione dinanzi al giudice comunitario. Gli effetti di tale giurisprudenza verrebbero vanificati se il denunciante non potesse contestare anche l'archiviazione della sua denuncia, che produce degli effetti equivalenti a quelli prodotti da una decisione della Commissione in cui si dichiara che il provvedimento controverso non costituisce un aiuto, ovvero è comunque compatibile con il mercato comune.

(Laura Cappuccio)

Conclusioni del 3 aprile 2008 dell' Avv. Gen. Poiares Maduro, *Huber*, C-524/06.

Rinvio pregiudiziale.

La domanda di pronuncia pregiudiziale ha ad oggetto la disciplina del trattamento dei dati personali dei cittadini UE non tedeschi, ma residenti in Germania, in relazione al divieto di discriminazione in base alla nazionalità. I dati personali dei cittadini stranieri residenti in Germania, compresi i cittadini di altri Stati membri della UE, sono conservati in un registro centrale gestito dall'Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati. Tali informazioni riguardano i dati personali, lo stato civile, gli estremi del passaporto, la data del primo ingresso in Germania, la residenza, i diversi cambiamenti di domicilio. I dati dei cittadini tedeschi, invece, sono conservati solo in registri locali.

La diversità di trattamento dei dati, tra i cittadini tedeschi e quelli stranieri, si manifesta sotto molteplici profili; ad esempio, la maggiore facilità con cui è possibile per le autorità pubbliche consultare il registro centrale, diversamente da quello che accade con i cittadini tedeschi". Tale diversità di trattamento deve essere valutata dal giudice nazionale alla luce del principio di proporzionalità: se le autorità competenti possono dare attuazione alle norme sul diritto di soggiorno con mezzi diversi allora la registrazione centralizzata è illegittima.

Il trattamento centralizzato dei dati dei cittadini UE è incompatibile con il divieto di discriminazione in base alla nazionalità. Tale incompatibilità non appare mitigata alla luce di un interesse pubblico, dal momento che non appaiono necessari allo scopo di applicare le norme sul diritto di soggiorno né la quantità dei dati conservati, né la loro disponibilità ad opera delle varie p.a. diverse dall'ufficio per l'immigrazione.

(Laura Cappuccio)

Conclusioni dell'Avv. Gen. Pojares Maduro, 24 aprile 2008, causa C-347/06, ASM Brescia

Rinvio pregiudiziale

Mercato interno del gas – Proroga automatica delle concessioni relative al servizio di gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sez. Brescia) chiede che la Corte di giustizia si pronunci sulle implicazioni che hanno sul principio di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza discendenti dai Trattati comunitari, le norme dello Stato italiano che disciplinano la proroga delle concessioni ottenute dalle aziende che gestiscono servizi pubblici locali senza una procedura di gara.

Le conclusioni dell'Avvocato generale sono nel senso che le disposizioni transitorie sono legittime in quanto la restrizione della concorrenza che esse realizzano può essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale legate alla certezza del diritto e, in particolare, alla stabilità dei rapporti giuridici. In tal modo spetterà al giudice nazionale assicurarsi che la concessione dei provvedimenti transitori risponda a tali condizioni e che rispetti i principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

(Erik Longo)

Conclusioni dell'Avv. Gen. Sharpston, 24 aprile 2008, causa C-353/06, Grunkin

Rinvio pregiudiziale

Cittadinanza dell'Unione – Divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza – Libertà di circolazione e soggiorno – Nomi di persone – Cognome determinato e successivamente modificato sulla base dello Stato membro di nascita e di residenza – Mancato riconoscimento del cognome acquisito nello Stato membro di cui si ha la cittadinanza.

In base alla legge tedesca il cognome di una persona che possiede la sola cittadinanza tedesca è determinato solo sulla base della legge di questo stato. Pertanto anche se tale persona fosse nata in un altro stato membro ed ivi registrata all'anagrafe il suo cognome potrebbe essere registrato in Germania solo se conforme al diritto di quest'ultimo ordinamento.

Sulla base di questa disciplina così restrittiva una persona che continua a soggiornare principalmente nel suo Stato membro di nascita (Danimarca) ma mantiene un rapporto stabile con il paese di cui è cittadino (Germania) subisce una non giustificata compressione dei suoi diritti di cittadino dell'Unione.

(Erik Longo)

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott, 30 aprile 2008, Causa C-142/07, *Ecologistas en Acción-CODA v. Ayuntamiento de Madrid*

Rinvio pregiudiziale

Impatto ambientale

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda la direttiva del Consiglio 85/337/CEE (direttiva "V.I.A."), concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Oggetto dell'eventuale valutazione d'impatto ambientale sarebbero cinque diversi progetti di ampliamento e rinnovo di una strada principale a Madrid. Questa strada veniva classificata come strada urbana dal diritto spagnolo, ed i progetti d'intervento su strade urbane non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni spagnole che recepiscono la direttiva comunitaria V.I.A. Secondo l'AG sarebbe comunque necessario valutarne l'impatto ambientale, considerato che ai sensi della direttiva in oggetto gli Stati membri sono tenuti a determinare se debba essere valutato l'impatto ambientale della costruzione delle strade non menzionate dalla direttiva stessa. In particolare, la direttiva V.I.A. fonda un potere discrezionale a favore degli Stati membri di sottoporre ad una valutazione dell'impatto ambientale tutti i progetti che, in particolare a causa della loro natura, dimensioni o ubicazione possano avere un notevole impatto ambientale. In aggiunta, l'obiettivo della direttiva V.I.A. non può essere aggirato tramite un frazionamento dei progetti, come sembra verificarsi nel caso di specie: al contrario, qualora più progetti siano caratterizzati da vicinanza spaziale, somiglianza e da interazione nell'ambito dello svolgimento del traffico urbano essi devono essere considerati cumulativamente ai fini della valutazione di impatto ambientale, che in ultima istanza deve essere valutato nel suo complesso.

(Daniele Borghetti)